# CAPITOLATO SPECIALE E TECNICO

Forniture di materiali, attrezzature e altro per la realizzazione dei laboratori ITS Prime relativi al progetto "Potenziamento laboratori ITS - Prime Inno.Lab"

**CUP: C54D23000720006** 

# Art. 1. Oggetto e importo dell'appalto

Il presente capitolato regolamenta le condizioni tecniche ed amministrative per la gara, denominata Forniture di materiali, attrezzature e altro per la realizzazione dei laboratori ITS Prime relativi al progetto "Potenziamento laboratori ITS - Prime Inno.Lab", suddivisa in 28 lotti.

Il CUP della presente procedura è il seguente: C54D23000720006

L'importo e il CIG dei singoli lotti è indicato nel Disciplinare di gara.

L'importo complessivo dell'appalto è pari a € 2.861.500,00 oltre IVA.

Si precisa che il prezzo offerto è comprensivo anche del trasporto del bene, con piena ed integrale responsabilità dell'appaltatore, presso le sedi indicate per la consegna per i singoli lotti.

#### Art. 2 DURATA DELL'APPALTO

I termini di consegna sono indicati all'art. 5 del presente Capitolato.

L'esecuzione potrà partire anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a del DL 76/2020 conv. in L. 120/2020 o ai sensi della normativa vigente; in tal caso il termine di consegna giorni decorre dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto.

La ditta aggiudicataria ha piena autonomia nella programmazione temporale delle proprie attività, salvo per quanto riguarda la messa in opera della fornitura che dovrà essere concordata con il Responsabile Unico del Progetto (RUP).

#### Art. 3 DESCRIZIONE E MODALITA' DELLA FORNITURA

La fornitura consta dei prodotti elencati e descritti nel documento ALLEGATO A - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.

Nell'Allegato A vengono anche indicate le <u>specifiche tecniche minime dei prodotti</u> e i <u>criteri premiali</u> suddivisi per lotto (per un totale di 70 punti su 80; i restanti criteri premiali, per un totale di 10 punti, sono indicati nel Disciplinare di gara, e sono comuni a tutti i lotti).

Qualora la fornitura, in corso di esecuzione, non risultasse corrispondente alle caratteristiche indicate nell'ALLEGATO A, la ditta sarà tenuta a sostituire i prodotti difettosi o non idonei all'uso e comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste. I prodotti rifiutati, a seguito di comunicazione di avvenuto rifiuto, dovranno essere ritirati e sostituiti entro 10 giorni dalla ditta fornitrice a sua cura e spese. Qualora la ditta fornitrice non vi provvedesse entro il termine indicato la Stazione appaltante potrà spedire al fornitore i beni rifiutati con spese a carico della ditta aggiudicataria, salva l'applicazione delle penali e/o la risoluzione del contratto.

Sono ad esclusivo e totale carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri derivanti dall'espletamento della fornitura, con particolare riferimento agli oneri di carattere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativi ai dipendenti;

# Art. 4. Specifiche tecniche e rispetto dei principi DNSH e dei CAM

Le forniture dovranno rispettare, a pena di non ammissibilità dell'offerta, i <u>requisiti</u> minimi elencati nell'**Allegato A**.

Gli operatori economici, <u>a pena di esclusione</u>, dovranno altresì dimostrare la conformità dei prodotti ai principi DNSH applicabili, come indicati di seguito, mediante compilazione delle relative <u>autodichiarazioni</u> e delle relative <u>check list</u> allegate al presente Capitolato (**Allegato B**, **Allegato C**).

Ove richiesto, gli operatori economici, <u>a pena di esclusione</u>, dovranno altresì dimostrare la conformità dei prodotti ai CAM indicati, mediante compilazione delle relative <u>autodichiarazioni</u> allegate al presente Capitolato (**Allegato D**).

Tutti i prodotti offerti dovranno essere muniti di idonea garanzia, di durata conforme al minimo legale previsto per ciascuna tipologia.

Gli interventi in garanzia, atti ad assicurare la funzionalità del prodotto, devono essere effettuati entro 5 (cinque) giorni lavorativi, successivi alla richiesta d'intervento scritta da parte della Stazione appaltante. Nel caso in cui non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza del bene, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del bene stesso o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal suddetto

intervento. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i diritti di chiamata, costi di viaggio o sopralluoghi, costi per trasferte dei tecnici e/o di spedizione merce o trasporto.

#### Art. 5 CONSEGNA DELLA MERCE – ULTIMAZIONE

L'esecutore deve ultimare la fornitura, comprensiva della consegna, nel termine stabilito dal presente Capitolato.

L'operatore economico non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora la fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

La Stazione appaltante si riserva, previo avviso con congruo anticipo, la facoltà di richiedere, senza oneri aggiuntivi, la consegna frazionata dei prodotti ordinati, ovvero di differire la consegna stessa a causa di impedimenti improvvisi o imprevisti di qualsiasi genere.

Almeno 3 giorni lavorativi prima della consegna il fornitore dovrà dare avviso scritto a mezzo PEC alla Stazione appaltante e concordare i relativi orari.

La consegna parziale di quantitativi di prodotto, di cui la Stazione appaltante non abbia richiesto il frazionamento, non costituisce interruzione del termine di consegna: pertanto, pur avendo già consegnato una quota parte di quanto ordinato prima del termine di consegna contrattualmente stabilito, eventuali consegne oltre detto termine, costituiranno inadempienza contrattuale con applicazione, per la quota di prodotti fornita oltre il termine, delle penalità previste dal presente Capitolato.

I luoghi di consegna previsti sono i seguenti:

- Per i lotti 1, 3, 4, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28:
  Laboratori ITS Prime di Firenze, Via Panciatichi 29;
- Per i lotti 2, 5, 9, 12, 13, 14, 18: Laboratori ITS Prime di Pistoia, via Enrico Fermi n. 106;

- Per i lotti 6, 7, 8: Laboratori ITS Prime di Campi Bisenzio (FI), Via delle Officine Galileo n. 1.

## Le tempistiche di consegna sono le seguenti:

- Per i lotti 6, 7, 8: entro il 30.10.2024;
- Per i lotti 1, 3, 4, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 entro il 30.11.2024;
- Per i lotti 2, 5, 9, 12, 13, 14, 18 entro il 30.12.2024.

## Art. 6 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'OPERATORE

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura prevista dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa. L'Impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia della stazione appaltante sia di terzi, durante il periodo contrattuale a seguito delle operazioni di consegna, scarico e montaggio, tenendo al riguardo sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere. Anche la responsabilità per eventuali danni arrecati ai prodotti durante il trasporto è a carico della ditta aggiudicataria che, qualora necessario, dovrà provvedere a propria cura e spese all'imballo, da eseguire a regola d'arte in modo da evitare qualsiasi danneggiamento.

L'impresa aggiudicataria, per ciascun lotto, dovrà indicare la persona fisica designata come **Responsabile Rappresentante dell'Impresa**, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti della Stazione appaltante per tutto quanto attiene allo svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto e che sovrintenderà personalmente alle operazioni di consegna e posa in opera. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'impresa dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo.

L'Affidatario è tenuto ai seguenti obblighi:

- a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH):
- 1) L'Affidatario, in riferimento al principio DNSH, secondo quanto disciplinato nel regolamento UE 2020/852 dalla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo», cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza", dovrà dimostrare il rispetto, sia in fase di aggiudicazione che a lavori ultimati, delle indicazioni fornite dal progettista.
- b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità:
- 1) Nel caso in cui l'Affidatario occupi, per il presente appalto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), è obbligato a consegnare alla Società, entro sei mesi dalla data di conclusione del contratto, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, (ovvero la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Affidatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali e/o la risoluzione del presente Contratto di cui ai successivi articoli ed al Capitolato.

- (oppure 2) Nel caso in cui l'Affidatario occupi, per il presente appalto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), è obbligato a consegnare alla Società, entro sei mesi dalla data di conclusione del contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (ovvero (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali e/o la risoluzione del presente Contratto di cui ai successivi articoli ed al Capitolato.
- 3) L'Affidatario, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Nel caso in cui per lo svolgimento del presente appalto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, debba procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata all'occupazione femminile e all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione). Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali e/o la risoluzione del Contratto, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali all'importo del contratto, ovvero:
- uno per mille per ogni giorno di ritardo nell'invio della "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021 e della relazione prevista dall'art. 47 comma 3bis relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- uno per mille per ogni giorno di violazione dell'obbligo occupazionale giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021.
- c) <u>Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile:</u> 1) L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che potranno

essere adottati dalla Stazione appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Si tratta dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi PNRR per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

- d) <u>Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e</u> milestone:
- 1) L'Affidatario sarà tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi PNRR con la produzione della documentazione probatoria pertinente, che potrà essere adottata dalla Società. È riconosciuta alla Società committente (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra;
- e) L'Affidatario si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021.

#### Art. 7 PENALI

Qualora la consegna di una o più parti della fornitura o l'esecuzione di interventi di assistenza tecnica in garanzia, sia effettuata in ritardo rispetto al termine contrattuale, si procederà ad applicare le seguenti penalità:

• per ritardata consegna dei prodotti o ritardato intervento in garanzia: una penale pari all'uno per mille del valore contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.

Le penalità di cui sopra non potranno essere comunque superiori al 20% del valore complessivo dell'importo netto contrattuale.

Sono fatti salvi eventuali differimenti del termine di consegna concordati tra le parti su espressa richiesta della Stazione Appaltante, o documentate e comprovate cause di forza maggiore, escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte di ditte terze produttrici.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di contestazione inviata dalla Stazione Appaltante.

In caso di assenza o di non accoglimento delle controdeduzioni, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, la Stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del fornitore ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

#### Art. 8 CAUZIONE DEFINITIVA

In sede di stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire "CAUZIONE DEFINITIVA" con le modalità di cui all'art. 117 D.lgs. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale, o d'importo superiore nel caso di ribassi maggiori al 10%. Alle garanzie di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dalla legge (artt. 106 e 117 D.lgs. 36/2023).

La garanzia fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo.

#### Art. 9 COPERTURE ASSICURATIVE

La Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura. L'Appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone. Ogni danno subito dalle persone incaricate del trasporto e della consegna, dai mezzi di trasporto, dalla merce trasportata, da terzi eventuali, è ad esclusivo carico del fornitore che è completamente responsabile anche del rispetto di qualsiasi disposizione di legge. A tale riguardo l'Aggiudicatario dovrà essere provvisto di polizza RCT che preveda:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni da interruzione di esercizio;
- responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce;
- responsabilità civile personale, la copertura deve comprendere la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l'aggiudicatario si avvarrà per i danni a terzi e a cose di terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività, mansioni svolte;
- massimale annuo non inferiore a  $\in$  2.000.000,00.

# Art. 10 SPESE CONTRATTUALI - STIPULA CONTRATTO DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà alle condizioni contenute nella documentazione specifica di gara.

Alla chiusura della graduatoria, si procederà all'aggiudicazione provvisoria e a quella definitiva.

Il Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi del d.p.r. n. 642/72. Il pagamento dell'imposta di bollo è a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta comporta la decadenza dall'aggiudicazione con ogni conseguenza anche risarcitoria a carico dell'operatore economico.

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico l'aggiudicatario dovrà:

- Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e del capitolato;
- Produrre quant'altro previsto e richiesto dalla Stazione appaltante negli atti di gara;
- Esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la documentazione comprovante la costituzione dell'A.T.I.

Ove, nell'indicato termine l'operatore economico aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione appaltante senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta si riserva la facoltà di ritenere l'operatore economico aggiudicatario decaduto dall'aggiudicazione e di richiedere l'eventuale risarcimento dei danni.

Il contratto di fornitura con la ditta aggiudicataria, s'intenderà validamente perfezionato nel momento in cui sarà sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatore.

#### Art. 11 CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

E' vietata la **cessione** di tutto o di parte del contratto, sotto qualsiasi forma, pena la risoluzione del contratto stesso e la perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre l'esperimento di

ogni altra azione che la Stazione appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

# Il subappalto è consentito.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il/i subappaltatore/i dovrà/nno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

#### Art. 12 ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E SICUREZZA SUL LAVORO

La ditta aggiudicataria è obbligata a fare osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs 81/2008).

Per quanto concerne la valutazione dei rischi da interferenza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., si ritiene che per la natura delle prestazioni e le caratteristiche dei luoghi, devono essere:

- valutati i possibili rischi da interferenze che possono generarsi negli ambienti di lavoro o di vita, all'interno dei quali si dovranno svolgere le attività definite nel contratto in oggetto, anche in relazione alle misure Anticovid-19;
- definite le misure di prevenzione e/o protezione (in sigla MPP) adottate o da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- individuate le figure coinvolte che dovranno mettere in pratica le MPP definite, compresa la figura dell'addetto alla vigilanza antifumo.

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso

# Art. 13 PAGAMENTI E VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLA FORNITURA. VERIFICA DI CONFORMITÀ.

Si applica, ai sensi dell'art. 125, co. 1 D.lgs. 36/2023, l'anticipazione del prezzo, nella misura del 30% del valore del prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il pagamento dell'importo residuo avverrà a seguito della consegna dei beni, e previa svolgimento e buon esito della verifica di conformità, entro 60 giorni dall'emissione della fattura.

Nella fatturazione dovranno essere riportati anche i codici CUP e CIG indicati sui documenti di gara.

La stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'appalto, accerterà l'effettiva conformità della fornitura ai principi DNSH e ai CAM indicati per ciascun lotto/oggetto di fornitura; l'eventuale difformità comporterà l'applicazione delle sanzioni contrattuali, sino alla risoluzione del contratto.

Si applica la normativa vigente in materia di verifica di conformità.

#### Art. 18 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

L'operatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (D.L. 12/11/2010 n . 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217). Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti saranno effettuati, esclusivamente a mezzo bonifico. L'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il numero di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A, appositamente dedicato alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l'applicazione, da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) relativi al presente appalto e del codice CUP laddove presente.

Il contratto d'appalto s'intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso.

L'operatore dovrà inoltre inserire o far inserire, a pena di nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

L'espressione «filiera delle imprese» s'intende riferita ai subappalti nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte ai citati obblighi di tracciabilità finanziaria s'impegnano a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.

Per quanto riguarda la cessione di credito, anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica pertanto anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

#### Art. 19 RISOLUZIONE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

La Stazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto, nel caso in cui l'esecutore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:

- ritardo nell'esecuzione, tale che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al 20% dell'importo netto contrattuale;
- cessione del contratto o affidamento in subappalto non autorizzato del Committente;
- inadempienza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- la consegna di prodotti non corrispondenti (ad esempio dimensioni, materiali, qualità tecniche etc.) a quanto proposto in sede di gara;

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti, a causa dell'inadempimento.

Per tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione della fornitura in oggetto, è esclusa la competenza arbitrale e verranno sottoposte al Giudice Ordinario. Il foro competente è quello di Firenze.

Si applicano le ulteriori previsioni di legge per quanto qui non espressamente richiamato.

### Art. 20 TRATTAMENTI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Lgs. 196/2003, i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.